

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015, n. 34-1580

**Accordo Quadro tra Regione Piemonte e l'Istituto Geografico militare per lo scambio e la produzione di prodotti geotopografici - Rinnovo precedente Accordo.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- l'Istituto Geografico Militare (IGM), in qualità di Ente Cartografico dello Stato ai sensi della Legge 2 febbraio 1960 n. 68, elabora e realizza prodotti cartografici provvedendo altresì all'impianto, all'aggiornamento e alla manutenzione delle reti nazionali geodetica e di livellazione, elementi fondamentali ai fini dell'inquadramento piano-altimetrico del territorio nazionale;
- la Regione Piemonte cura, nel quadro delle proprie competenze istituzionali e quale supporto alle attività di programmazione e pianificazione del territorio, un processo di conoscenza del territorio, orientato alla formazione di un sistema informativo geografico regionale, processo finalizzato primariamente all'acquisizione di coperture aerofotogrammetriche, alla produzione di database geotografici e di prodotti geodetici, all'elaborazione di cartografie tematiche, allo sviluppo di sistemi informativi volti alla gestione elaborazione e diffusione sul territorio di dati a valenza geografica;
- in data 9 febbraio 2012, ai sensi della DGR 26-2358 del 22/07/2011, è stato sottoscritto un Accordo Quadro tra IGM e Regione Piemonte.

Considerato che:

- le varie normative europee e nazionali vigenti inerenti il territorio mirano, al fine della sua tutela e valorizzazione da attuarsi attraverso opportune politiche di programmazione e di pianificazione degli interventi, a favorire lo scambio e la condivisione tra pubbliche amministrazioni del patrimonio informativo disponibile;
- il "Codice dell'Amministrazione Digitale" sancisce il principio del "riuso" dei dati generati da ciascuna pubblica amministrazione e della fruibilità degli stessi, da attuarsi anche mediante opportune convenzioni tra pubbliche amministrazioni interessate;
- a livello nazionale sono in corso, a seguito della "Intesa Stato-Regioni-Enti Locali per la realizzazione dei Sistemi Informativi Geografici di interesse generale", approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni, e nell'ambito dei lavori del "Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni", la definizione di regole e standard finalizzati alla produzione omogenea di basi informative territoriali a copertura nazionale;
- è stato adottato il Sistema unico di riferimento geodetico nazionale ETRF2000, sistema di riferimento europeo corrente, al fine di aumentare la fruibilità e lo scambio dei dati territoriali tra le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
- la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 1/2014, art.10, ha realizzato il database geotopografico regionale (Banca Dati Territoriale di Riferimento degli Enti - BDTRE), da cui è derivata la cartografia di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa si interfacciano, promuovendo altresì la diffusione e il riuso di informazioni geografiche rese disponibili a livello regionale;
- la Regione Piemonte gestisce il servizio di posizionamento e la rete di Stazioni Permanenti GNSS Piemonte, e, insieme a Regione Lombardia, sta costituendo la rete GNSS interregionale Piemonte Lombardia, ai sensi della DGR 27-482 del 27/10/2014;

Accertato che:

- sussiste la necessità del continuo aggiornamento collaborativo del quadro conoscitivo in ambito geotopografico, nonché della costante riqualificazione professionale del personale regionale preposto;

- risulta opportuno conseguire omogeneità tra supporti conoscitivi utilizzati per l'attività di programmazione, monitoraggio e controllo del territorio;
- l'IGM possiede il know-how necessario per fornire alla Regione il supporto tecnico e scientifico richiesto dalle necessità conoscitive e di controllo, afferenti al territorio regionale e utili per la pianificazione degli interventi sia in ambito locale che in ambito nazionale;
- il precedente Accordo Quadro tra Regione e IGM, assunto con DGR n. 26-2358 in data 22 luglio 2011, sottoscritto in data 9 febbraio 2012, è scaduto in data 9 febbraio 2015.

Vista la relazione sullo Stato di realizzazione dell'Accordo Quadro, sottoscritta dai responsabili dell'Accordo ai sensi dell'art. 3, relativa alle attività poste in essere durante il triennio 2012-2014, nell'ambito del precedente accordo quadro giunto a scadenza, che valuta "molto positivamente la collaborazione sancita dall'Accordo Quadro e ritiene opportuno il suo rinnovo".

Valutata pertanto la convenienza per la Regione e l'IGM a rinnovare il suddetto precedente Accordo Quadro, al fine di:

- sostenere la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie banche dati geotopocartografiche, favorendone lo scambio e il riuso;
- pervenire alla definizione di procedure operative condivise per la produzione e la derivazione di prodotti geotopocartografici;
- collaborare per la realizzazione di reti geodetiche, planimetriche e altimetriche.

Preso atto della disponibilità dell'IGM a sottoscrivere un nuovo Accordo Quadro, intenzione espressa con nota prot. n. MD-E13801/13715 del 22 aprile 2015 (ns. prot 14602/A16110 del 11 maggio 2015) a seguito di formale richiesta da parte della Regione, di cui alla nota prot. n.3474/2015 del 2 febbraio 2015.

Rilevato che:

- è stato predisposto l'allegato schema di Accordo Quadro tra Regione e IGM, di cui alla nota prot. MD-E13801/13715 del 22 aprile 2015;
- detto Accordo Quadro all'art. 5 prevede la durata della collaborazione in anni tre dalla data della stipula, periodo nel quale, ai sensi dell'art. 1, saranno redatti e sottoscritti tra le parti previo provvedimento della Giunta Regionale atti di impegno finalizzati a regolamentare nel dettaglio l'attività specifica da porre in essere;
- la presente deliberazione non comporta oneri economici diretti, in quanto i piani di attività ed eventuali risorse economiche derivanti saranno definiti e formalizzati attraverso i succitati atti di impegno da assumersi con successivi atti amministrativi.

Tutto ciò visto e premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, con le motivazioni addotte in narrativa, l'allegato schema di Accordo Quadro, parte integrante della presente deliberazione, da stipularsi tra la Regione Piemonte e l'Istituto Geografico Militare per scambio e produzione congiunta di prodotti geotopografici e geodetici, conferendone mandato all'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile per la sua sottoscrizione;
- di demandare al Direttore della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, competente in materia di cartografia e sistema informativo territoriale, l'adozione degli atti di impegno di cui all'art. 1 del suddetto Accordo Quadro previo provvedimento della Giunta Regionale;
- di individuare nelle persone del Dirigente e Funzionario incaricato del Settore Infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del territorio i referenti regionali, rispettivamente

legale-amministrativo e tecnico, costituenti la commissione di cui all'art. 3 del suddetto Accordo Quadro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**ACCORDO QUADRO CARTOGRAFICO DI PROGRAMMA**

tra

**L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE**

e

la **REGIONE PIEMONTE**

**L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE** (di seguito denominato IGM), con sede in Firenze, via Cesare Battisti n. 10, rappresentato dal Comandante *pro tempore* . Gen. D.Agostino BIANCAFARINA,

e

la **REGIONE PIEMONTE** (di seguito denominata REGIONE), con sede in Torino, P.zza Castello, n. 165, rappresentata dall'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile, Alberto VALMAGGIA,

**VISTO**

l'accordo stipulato in data 9 febbraio 2012;

**RAVVISATA**

l'opportunità di rinnovare il prefato accordo;

**CONSIDERATA**

l'opportunità di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;

**VISTO**

L'art.1, comma 1-bis, L.241/1990;

le parti, nell'esplicazione della propria autonomia negoziale,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto e finalità dell'accordo**

L'IGM e la REGIONE intendono istituire un rapporto di collaborazione, allo scopo di:

## Allegato 1

- favorire la conoscenza, l'utilizzo e lo scambio delle proprie Banche Dati Geografiche, per il territorio afferente all'area di competenza della REGIONE;
- favorire l'aggiornamento professionale del personale della REGIONE nei settori della Cartografia, Geodesia, Topografia applicata e dei Sistemi Informativi Geografici, anche mediante corsi di aggiornamento e di formazione tenuti da docenti della Scuola Superiore di Scienze Geografiche dell'IGM;
- definire procedure operative per la produzione, di dati planoaltimetrici, topografici, cartografici e numerici definite nell'ambito dell'Intesa Stato - Regioni - Enti Locali;
- collaborare per la realizzazione di reti geodetiche, planimetriche e altimetriche, di comune interesse, definiti nell'ambito dell'Intesa Stato - Regioni - Enti Locali;
- definire criteri e procedure standard di derivazione della cartografia.

Per ogni singola attività, ferme restando le disposizioni previste dal presente Accordo Quadro, saranno redatti atti di impegno che regolamenteranno nel dettaglio l'attività specifica e che saranno sottoscritti:

- per l'IGM: dal Generale Comandante *pro-tempore*;
- per la REGIONE: dal Direttore della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio.

### **Art. 2 – Attuazione dell'accordo ed utilizzo dei dati**

L'IGM e la REGIONE sono proprietari delle rispettive banche dati territoriali.

Fermo restando la proprietà piena ed esclusiva dell'IGM e della REGIONE relativa alle banche dati e documenti cartografici forniti per la realizzazione del presente accordo, si conviene che il diritto d'uso di tali dati, da parte dell'Ente non proprietario, è regolamentato come segue:

- nel caso dell'IGM, oltre che all'uso a scopi interni, esso è esteso anche al Ministero della Difesa (F.A.) e dell'Interno (organi di Polizia);
- nel caso della REGIONE, oltre che all'uso per scopi interni, esso è esteso per i fini istituzionali, anche agli Enti Locali e Strumentali aventi sede nel territorio della REGIONE (Province,

## Allegato 1

Comuni, Comunità Montane e Collinari, Agenzie ed Aziende Pubbliche Regionali, Enti Parco, Autorità di Bacino e, in generale, agli Enti pubblici aderenti al Sistema Informativo Geografico Regionale).

L'IGM e la REGIONE potranno utilizzare i materiali di cui al presente articolo per la pubblicazione sui rispettivi siti Internet, Intranet ed Extranet; tutti i materiali, sia essi cartacei che digitali, dovranno riportare chiaramente indicate tutte le fonti dei dati ed i relativi diritti di proprietà.

Sono esclusi da tale uso altri Enti o privati, sia in forma di servizio informatico o altro, se non esplicitamente autorizzati dalla commissione di cui al successivo articolo 3.

E' vietato l'utilizzo dei dati di cui sopra, sia in modo diretto che indiretto, ai fini commerciali esterni, da parte dell'Ente non proprietario.

I materiali ed i database geografici prodotti ai sensi del presente accordo e dei successivi atti aggiuntivi saranno di piena proprietà dell'IGM e della REGIONE, con ampia facoltà, per entrambi, di utilizzazione degli stessi per i propri fini istituzionali, compresa la loro commercializzazione, garantendo in ogni caso l'indicazione della proprietà congiunta degli stessi.

La cessione onerosa a terzi dei database geografici così ottenuti potrà essere effettuata, a cura dell'IGM e della REGIONE, secondo la normativa vigente in materia di ciascun Ente.

### **Art. 3 – Responsabili e referenti dell'accordo**

Vengono nominati quattro Responsabili dell'Accordo, rispettivamente due per l'IGM e due per la REGIONE: essi costituiscono una commissione che avrà la funzione di favorire e attuare l'Accordo Quadro dal punto di vista tecnico e di verificarne, dal punto di vista legale ed amministrativo, l'attuazione ed il rispetto di quanto in esso previsto.

a. Referenti tecnici:

- per l'IGM: Capo Reparto Informazioni Geografiche;
- per la REGIONE: Funzionario incaricato;

b. Referenti Amministrativi:

- per l'IGM: Capo Sezione Accordi Pubblici e Privati;
- per la REGIONE: Dirigente del Settore Infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del territorio.

#### **Art. 4 – Attività preventive a rinnovo dell'accordo**

I Responsabili di cui all'art. 3, tre mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo, presenteranno, congiuntamente ai rispettivi rappresentanti dei due Enti, una dettagliata relazione sullo suo stato di esecuzione, formulando proposte per eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare.

#### **Art. 5 – Durata e rinnovo dell'accordo**

Il presente accordo ha la durata di tre anni dalla data della stipula. E' escluso il tacito rinnovo. La scadenza dell'accordo non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza, da una delle due parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro sessanta giorni dalla data della suddetta richiesta.

#### **Art. 6 – Recesso dall'accordo**

Le parti, in considerazione delle proprie priorità istituzionali, si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo.

La comunicazione del recesso dovrà avvenire con preavviso di almeno 30 giorni, ed avrà effetto solo sulle prestazioni in corso di esecuzione o da eseguire.

In nessuna circostanza, le parti potranno avanzare richieste risarcitorie o indennitarie di qualsiasi natura.

#### **Art. 7 – Riservatezza dell'accordo**

L'IGM e la REGIONE si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti all'attività svolta e ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

**Art. 8 – Foro competente**

Competente esclusivo per ogni controversia che possa nascere in ordine al presente accordo, è il Tribunale di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze,

Torino,

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

REGIONE PIEMONTE

IL COMANDANTE in S.V

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE,

Gen. D. Agostino BIANCAFARINA

URBANISTICA, PROGRAMMAZIONE

TERRITORIALE E PAESAGGISTICA,

SVILUPPO DELLA MONTAGNA,

FORESTE, PARCHI, PROTEZIONE CIVILE

Prof. Alberto VALMAGGIA